

Con la recente ordinanza n. 8459/2023, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale l'affido del cane o del catto, dopo la fine della relazione, spetta alla parte che dimostri, oltre alla proprietà dell'animale, anche l'esistenza di uno stabile legame affettivo. In tal modo gli Ermellini sono tornati ad affrontare un tema che, sempre più di frequente, trova spazio nelle aule dei nostri Tribunali; quello dell'affidamento dell'animale domestico in caso di separazione.

Nell'ordinamento italiano non esiste alcuna legge che sancisce l'affidamento del cane, in caso di separazione e divorzio.

La decisione, infatti, deve essere assunta dalle Parti, scegliendo a chi deve essere affidato l'animale domestico.

Tale mancanza normativa, non consente di predisporre dei criteri precisi per l'affidamento.

Pertanto, non costituisce una regola il fatto che l'animale venga affidato all'intestatario del *microchip*.

Certamente, la soluzione che può aiutare a scongiurare il rischio di una futura discussione sul punto, è quella di redigere una scrittura privata, concordando le regole per l'affidamento.

Del pari, la decisione sull'affidamento dell'animale domestico ben potrebbe essere inserita all'interno di una clausola nell'accordo di separazione.

Nel caso in esame, terminata la convivenza *more uxorio*, la coppia ha avviato una vera e propria guerra giudiziale, volta ad ottenere l'affidamento dell'animale a quattro zampe.

La donna, infatti, ha richiesto l'accertamento della qualità di comproprietaria dell'animale, acquistato durante la seppur breve convivenza, il conseguente scioglimento della comunione e l'affidamento del cane, oltre al risarcimento dei danni, emotivi e patrimoniali. Al contrario, l'uomo ha negato la comproprietà dell'animale, eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attrice.

Secondo gli Ermellini, la Corte di Appello ha legittimamente escluso l'ammissione del mezzo di prova richiesto dalla ricorrente (l'interrogatorio formale) in ragione della non indispensabilità dello stesso, ritenendo già sufficientemente provata la proprietà dell'animale in capo all'ex compagno, alla luce della copiosa documentazione prodotta, con la quale è stato dimostrato non solo l'acquisto dell'animale e della sua assicurazione, ma anche i documenti attestanti la proprietà e le spese veterinarie compiute in suo favore, laddove i documenti forniti dalla donna consistevano in mere fotografie del cane, insufficienti a smentire quanto dimostrato dall'ex compagno.

Pertanto, la Cassazione, preso atto del fatto che la donna non è stata in grado di dimostrare di aver instaurato un solido rapporto affettivo con il cane "*tale da far presumere che le possa essere riconosciuto un diritto di visita nei confronti dell'animale*", le ha negato tale diritto.

Una decisione, questa, che, oltre a far riflettere i tanti amanti degli animali, dai quali non ci si vorrebbe mai allontanare, in merito alle decisioni da assumere nel caso di separazione, conferma altresì come la scelta di prendersi cura di un cane o di un gatto, potrebbe poi, non trovare la giusta tutela una volta che la famiglia si disgrega.

Avv. Simona Bevilacqua